



**Tribunale di Novara**  
**Sezione Fallimentare**

Cron. 1116/13

Così composto:

Dott. G. PASCALE \_\_\_\_\_ Presidente *rel.*

Dott. F. PROFUMIERI \_\_\_\_\_ Giudice

Dott. A. CAVAGNOLO \_\_\_\_\_ Giudice (GOT)

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 7.12.2012 da Agenzia Viaggi Cean Travel s.r.l.;
- richiamato il decreto del 10.12.12, con cui l'intestato Tribunale ha concesso alla ricorrente termine di 90 giorni per il deposito della proposta e del piano o, in alternativa, di accordo di ristrutturazione;

**rilevato:**

- che parte ricorrente, con nota depositata il 15.7.13, ha dichiarato di rinunciare agli atti;
- che non sono state proposte istanze di fallimento nei confronti della società;
- che, conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda di concordato preventivo;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di concordato preventivo depositata in data 7.12.2012 da Agenzia Viaggi Cean Travel s.r.l..

Dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento al Registro delle Imprese per la pubblicazione e la cancellazione della precedente trascrizione del ricorso effettuata ex art. 161 LF.

Si comunichi.

Novara, 18/7/13

Il Presidente del.

*Giudice* *Parabè*

TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria  
19 LUG 2013  
IL CANCELLIERE